



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**S.O.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868175

e-mail: [segreteria.logistica@aslvco.it](mailto:segreteria.logistica@aslvco.it)

**BOZZA CONVENZIONE TRA ASL VCO E OdV PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA, TRASPORTO SANITARIO PER DIALISI, TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE, AI SENSI DELLA DGR 9-8080 DEL 15.01.2024 ALLEGATO B – TRIENNIO 2024-2026.**

**TRA**

L’Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata per brevità ASL VCO), con sede legale in Omegna (VB) Via Mazzini 117, C.F. 0063488033 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri, nata a Napoli (NA), il 19/07/1959.

**E**

L’Organizzazione di Volontariato o Associazione Temporanea di Scopo \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che l’affidamento dei servizi di trasporto di cui all’oggetto della presente Convenzione si configura come uno strumento di collaborazione di tipo solidaristico attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza; che l’Organizzazione di Volontariato o l’Associazione Temporanea di Scopo \_\_\_\_\_ a norma di statuto non ha fini di lucro;

che l’Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_ è in possesso dell’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e smi, ovvero, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore;

Richiamati integralmente la Legge n. 42/92 e la DGR n. 9-8080 del 15.01.2024 ad oggetto “Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure”.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art.1 – Oggetto

L'ASL VCO per il conseguimento dei fini del S.S.N ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017, della Legge Regionale n. 42/1992 e della DGR 9-8080/2024\_ALL B, si avvale della \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Si precisa inoltre che l'Avviso approvato con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il "Progetto descrittivo" e il "Preventivo" allegati alla Domanda e presentati dalla suddetta OdV in sede di partecipazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione dei servizi di trasporto

L'OdV si impegna ad effettuare in favore dell'ASL VCO i trasporti elencati nel suddetto Avviso, nello specifico:

#### **LOTTO 1**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO NON PROGRAMMATO

#### **LOTTO 2**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO DA D.E.A.

#### **LOTTO 3**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO DA REPARTI

#### **LOTTO 4**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO DA PP.OO VERSO R.S.A./ C.A./ HOSPICE

#### **LOTTO 5**

TRASPORTO DA R.S.A. / CA / HOSPICE VERSO P.O. (INCLUSO DEA)

#### **LOTTO 6**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PROGRAMMATO DI PZ ADI VERSO STRUTTURA

#### **LOTTO 7**

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PAZIENTI DIALIZZATI

Il servizio verrà espletato secondo le specifiche modalità, tempi e orari fissati dall'ASL VCO nell'Avviso.

---

### **Art. 3 – Mezzi e postazione**

L'ASL VCO, in relazione all'art. 5 dell'ALL. B alla DGR 9-8080, si avvale del sistema di operatività di cui al n. 2) che prevede l'individuazione di una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti con l'indicazione dell'orario di operatività e la tipologia di ogni singolo mezzo. L'ubicazione delle postazioni operative della OdV dovrà essere situata presso sedi prossime ai Presidi Ospedalieri.

Il Servizio sarà garantito con i mezzi riportati nel "Progetto descrittivo".

I mezzi e le dotazioni di bordo (es. autoambulanze, automediche, autovetture) messi a disposizione dall'OdV per i trasporti, come sopra elencati, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

L'OdV garantirà i servizi di cui sopra con i mezzi di sua proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine, aventi lo stemma dell'OdV riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del servizio stesso.

I mezzi devono essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che dal lato comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati. L'ASL VCO si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

### **Art. 4 - Personale**

L'OdV \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle attività oggetto della presente deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale.

Il personale impiegato dalla \_\_\_\_\_ per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'OdV. La \_\_\_\_\_ si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.lgs. 81/08.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

Il personale dell'OdV potrà accedere alle Strutture e ai presidi sanitari per svolgere la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista, garantendo negli spostamenti un supporto sotto l'aspetto psico-fisico che logistico.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali.

### **Art. 5 - Assicurazioni e Responsabilità**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

L'OdV convenzionata \_\_\_\_\_ è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

L'ODV \_\_\_\_\_ esonera l'ASL VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico dell'ASL VCO.

### **Art. 6 - Rimborsi**

L'attività che la \_\_\_\_\_ si impegna a prestare in forza della presente convenzione ha carattere non oneroso, riconoscendo l'ASL VCO il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l'esercizio di tali attività rese a favore dell'ASL VCO.

La \_\_\_\_\_ è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'ASL VCO rimborserà alla \_\_\_\_\_ la somma complessiva annua di euro \_\_\_\_\_ (valevole per il biennio di riferimento 2024-2025/2025-2026) in tranche mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi e passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione secondo l'articolazione descritta nell'allegato B1 dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'ODV, trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nel Registro istituito dal MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'ASL VCO in sede di approvazione del consuntivo del secondo anno, provvederà a comunicare all'OdV l'ammontare del preventivo di spesa per il terzo anno (potrà essere uguale o di poco superiore all'importo del preventivo approvato in sede di aggiudicazione). Tale importo rappresenta la base per il calcolo degli acconti che l'ASL VCO verserà all'OdV nell'ultimo anno (terzo), dopo aver ricevuto mensilmente regolare fattura.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'ASL VCO qualunque tipo di spesa non ricompresa all'interno dei preventivi di spesa approvati da ASL VCO, in sede di assegnazione dei trasporti di cui sopra, che comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei Km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di una nuova convenzione.

#### **Art. 7 – Documentazione dei servizi prestati**

L'OdV dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'ASL VCO, per permettere all'ASL VCO di ottemperare all'eventuale obbligo informativi nei confronti della Regione Piemonte.

L'ASL VCO e l'ODV convenzionata si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività concordata, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

#### **Art. 8 – Verifiche e variazioni sulle attività di trasporto**

L'ASL VCO si riserva di verificare periodicamente, attraverso incontri con i Responsabili operativi dell'OdV, l'andamento del servizio ed eventuali problemi emergenti.

L'ASL VCO e l'OdV si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

#### **Art. 9 - Altre Convenzioni**

L'OdV \_\_\_\_\_ si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione, per parte sua ASL VCO non potrà avanzare, nei confronti della \_\_\_\_\_, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'OdV medesima.

#### **Art. 10 - Controlli e sanzioni**

L'ASL VCO potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024.

In caso di gravi inadempienze l'ASL VCO potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che l'Azienda sia tenuta a subire, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre OdV o di soggetti privati.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione avrà durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di 30 giorni, mediante Posta Elettronica Certificata.

### **Art. 12 - Privacy**

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D.lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679, l'ASL VCO e l'OdV \_\_\_\_\_ assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ASL VCO.

L'OdV \_\_\_\_\_ attesta e garantisce all'ASL VCO di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'OdV \_\_\_\_\_ provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte di ASL VCO) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto della convenzione.

L'ASL VCO, Titolare dei dati trattati e l'OdV \_\_\_\_\_, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegnano a sottoscrivere la "Lettera di nomina del Responsabile del Trattamento Esterno", contenente le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

### **Art. 13 - Foro competente**

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come foro competente il foro di Verbania.

### **Art. 15 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e alla DGR 9-8080 del 15.01.2024.

### **Art. 14 - Bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le spese di registrazione saranno a carico dell'ASL VCO.

Per l'ODV \_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante  
Dr./ssa Sig./ra \_\_\_\_\_

per l'ASL VCO  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Chiara Serpieri